

Prot. n. 2019/ 1896324

DETERMINA A CONTRARRE N. 6 DEL 19/03/2019

OGGETTO: Proroghe tecniche per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili in Roma.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs.nr.163/2006.

PREMESSE

In data 14/12/2012 è stata stipulata la Convenzione tra la Consip S.p.A. e la Manital Idea S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con Manital Società Consortile per i Servizi Integrati – Consorzio Stabile) per l'affidamento dei “*Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - lotto n. 9*” (d'ora in avanti FM3). L'iniziativa si è chiusa il 10/11/2015.

Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate-Riscossione e d'ora in avanti AdeR) ha aderito alla suddetta Convenzione:

- con l'Ordinativo Principale di Fornitura nr. 2013/767996, prot. nr. 2013/7138 (d'ora in avanti OPF), PDI FM3_09_523, CIG 5175226B96, per l'immobile sito in Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, con estensione, a far data dal 01/12/2017, anche all'immobile sito in Roma in Via Osvaldo Licini nr. 12;
- con l'Ordinativo Principale di Fornitura nr. 2013/764033, prot. nr. 2013/0422914 (d'ora in avanti OPF), PDI FM3_09_491, CIG54601480AC, per gli immobili siti in Roma in via P. Togliatti nr. 1545, Via Aurelia nr. 77, Via C. Colombo nr. 269 e nr. 271, Via di Tormarancia nr. 4 e Via della Marina nr. 38 (Ostia).

Entrambi gli OPF hanno scadenza al 30/06/2020.

L'importo complessivo dell'OPF nr. 2013/767996 è di € 3.638.477,56, oltre IVA, di cui: € 2.765.301,31, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 873.176,25, oltre IVA, per i servizi extra canone.

L'importo complessivo dell'OPF nr. 2013/764033 è di € 4.181.535,84, oltre IVA, di cui: € 3.341.921,91, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 839.613,93, oltre IVA, per i servizi extra canone.

I servizi che sono stati ricompresi negli OPF, indicativamente, sono i seguenti:

- Servizi a canone
 - consulenza gestionale;
 - manutenzione impianto elettrico, antincendio, reti, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, sicurezza e controllo accessi;
 - minuto mantenimento edile;
 - pulizia e igiene ambientale;
 - raccolta e smaltimento rifiuti;
 - giardinaggio,
- Servizi extra canone:
 - facchinaggio interno/esterno;
 - igiene ambientale;
 - manutenzioni.

In conseguenza del verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'adesione alla Convenzione, in particolare legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, la configurazione dei servizi acquisiti con gli OPF e gli importi ad essi riferiti sono stati variati.

Conformemente a quanto previsto nella Convenzione, le variazioni dei servizi rispetto alla loro configurazione iniziale hanno avuto luogo mediante l'emissione di susseguenti Atti Aggiuntivi agli OPF.

Le variazioni intervenute sull'OPF nr. 2013/767996 - PDI FM3_09_ 523 sono state le seguenti:

- aggiornamento ISTAT, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, formalizzato con l'atto prot. nr. FM3/09/714943/2014, in forza del quale l'importo complessivo è stato incrementato fino ad € 3.645.673,80, oltre IVA, di cui € 2.772.497,54, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 873.176,26, oltre IVA, per i servizi extra canone;
- Atto Aggiuntivo prot. nr. 2016/17193 del 04/04/2016 che non ha comportato variazione dell'importo complessivo dell'OPF, bensì una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:
 - € 2.796.998,47, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 848.675,33, oltre IVA, per i servizi extra canone;
- Atto Aggiuntivo prot. nr. 2017/128652 del 12/07/2017 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo dell'OPF di € 1.396,08, oltre IVA, riducendolo ad € 3.644.277,72 oltre IVA, oltre che una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:
 - € 2.330.240,01, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 1.314.037,71, oltre IVA, per i servizi extra canone,
- Atto Aggiuntivo prot. nr. 2018/329024 del 22/01/2018 che non ha comportato variazione dell'importo complessivo dell'OPF, bensì una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:
 - € 2.400.751,84, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 1.243.525,88, oltre IVA, per i servizi extra canone,
- Atto Aggiuntivo prot. nr. 2018/2361901 del 04/05/2018 che non ha comportato variazione dell'importo complessivo dell'OPF, bensì una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:
 - € 2.423.387,55, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.220.890,17, oltre IVA, per i servizi extra canone,

- Atto Aggiuntivo prot. nr. 2018/6121548 del 26/11/2018 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo dell'OPF di € 312,05, oltre IVA, riducendolo ad € 3.643.965,66, oltre IVA, e una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:

- € 2.319.057,45, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.324.908,21, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Le variazioni intervenute sull'OPF nr. 2013/764033 – PDI FM3_09_491 - sono state le seguenti:

- Atto aggiuntivo prot. nr. 2014/11984 del 27/03/2014 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo di € 814.832,45, oltre IVA, riducendolo ad € 3.366.703,39, oltre IVA, e una riparametrazione degli importi tra i servizi previsti come segue:

- € 2.311.372,02, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.055.331,37, oltre IVA, per i servizi extra canone.

- aggiornamento ISTAT, formalizzato con atto prot. nr. FM3/09/714943/2014, in forza del quale l'importo complessivo è stato incrementato fino ad € 3.373.050,11, oltre IVA, di cui € 2.317.718,74, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 1.055.331,37, oltre IVA, per i servizi extra canone;

- Atto aggiuntivo prot. nr. 2016/61744 del 30/09/2016 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo di € 36,86, oltre IVA, riducendolo ad € 3.373.013,25, oltre IVA, e una riparametrazione degli importi tra i servizi previsti come segue:

- € 2.305.394,92, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.067.618,33, oltre IVA, per i servizi extra canone.

- Atto aggiuntivo prot. nr. 2017/60877 del 02/05/2017 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo di € 247,96, oltre IVA, riducendolo ad €

3.372.765,30, oltre IVA, e una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:

- € 2.222.513,35, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.150.251,95, oltre IVA, per i servizi extra canone.

- Atto aggiuntivo prot. nr. 2017/68684 del 19/05/2017 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo di € 542.916,84, oltre IVA, riducendolo ad € 2.829.848,46, oltre IVA e una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:

- € 1.699.596,51, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.130.251,95, oltre IVA, per i servizi extra canone.

- Atto aggiuntivo prot. nr. 2018/2513461 del 09/05/2018 che ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo di € 519,00, oltre IVA, riducendolo ad € 2.829.329,44, oltre IVA e una riparametrazione degli importi tra i servizi come segue:

- € 1.526.071,61, oltre IVA, per i servizi a canone;

- € 1.303.257,83, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Per tutti gli atti aggiuntivi richiamati, il recupero delle risorse assegnate ai servizi di nuova esigenza è avvenuto, in accordo con il Fornitore, attraverso la dismissione di altri servizi o l'anticipazione della loro cessazione rispetto alla naturale scadenza prevista negli OPF.

La scadenza dei servizi ricompresi negli OPF, a seguito delle variazioni concordate, oggi, è la seguente:

Tabella nr. 1 - OPF nr. 2013/767996 – PDI FM3_09_523

Descrizione servizio	Scadenza
P SERVIZI DI PULIZIA	30/04/19
SR SMALTIMENTO RIFIUTI	30/06/20
GIARDINAGGIO	30/04/19
ELEVATORI	30/06/20
MRT MANUTENZIONE RETI	30/06/20
SER SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE	30/06/20
SERVIZI STRAORDINARI	30/06/20

Tabella nr. 1 - OPF nr. 2013/764033 – PDI FM3_09_491

Descrizione servizio	Scadenza
DISINFESTAZIONE	31/03/19
P SERVIZI DI PULIZIA	31/03/19
MC IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO	31/03/19
MR IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	31/03/19
SR SMALTIMENTO RIFIUTI	31/03/19
EDI MINUTO MANTENIMENTO EDILE	30/06/20
MIA IMPIANTO ANTINCENDIO	30/06/20
MIE IMPIANTO ELETTRICO	31/03/19
MIS IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	31/03/19
MRT MANUTENZIONE RETI	31/03/19
MSC IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	31/03/19
SER SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE	30/06/20
SERVIZI STRAORDINARI	30/06/20

Ciò posto, in considerazione dell'imminenza delle scadenze su indicate e tenuto conto:

- dell'indisponibilità di convenzioni Consip attive per i servizi di *Facility Management* dal momento che la Convenzione FM3 si è chiusa il 10/11/2015 e la Convenzione FM4 non è stata ancora avviata, così come

evidenziato dall'ultima nota stampa disponibile, pubblicata il 27/12/2018 sul portale di Consip, nella quale è precisato che entro il primo trimestre 2019 sarà fornita tempestiva informazione in ordine agli esiti del completamento delle procedure di aggiudicazione;

- della circostanza che le suddette scadenze non sono compatibili con le date di partenza dei nuovi contratti che saranno stipulati ad esito delle gare avviate congiuntamente con Agenzia delle Entrate per l'approvvigionamento, distintamente, dei nuovi servizi di facchinaggio, di manutenzione impianti e di pulizie e servizi connessi, nonché con i tempi necessari per consentire l'attivazione delle c.d. clausole sociali e la presa in carico degli impianti oggetto di manutenzione,

il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (d'ora in avanti *Settore*), al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, con le RdA nr. 2019/490 e 2019/491, ha formalizzato:

- la proposta di proroga, per un periodo di 6 mesi, dei Servizi a canone scadenti il 30/04/2019 ed il 31/03/2019;
- la proposta di incremento dei Servizi straordinari (c.d. Servizi a extra-canone), stimato in funzione delle prestazioni integrative e straordinarie che potrebbero verificarsi, ivi inclusi, per l'OPF nr. 2013/767996 – PDI FM3_09_523, i Servizi di facchinaggio,
- la proposta di incremento dei Servizi di consulenza gestionale in funzione della proroga dei Servizi operativi,

alle stesse condizioni economiche, tecniche ed operative previste dagli OPF.

In ragione dei fabbisogni stimati dal Settore sulla base dei dati storici dei servizi ordinari programmati previsti nelle Convenzioni (pulizia, manutenzioni ordinarie) e del piano di attività per i servizi straordinari (manutenzioni e pulizie straordinarie, ecc.), l'impegno complessivo massimo di spesa proposto per l'intero periodo di

proroga è di **€ 358.980,00**, (trecentocinquantotto milanovecentottanta/00) oltre IVA.

Il suddetto impegno è così suddiviso:

OPF	FORNITORE	SERVIZIO	IMPORTO MENSILE	MESI PROROGA	FINO AL	SERVIZI PROGRAMMATI	SERVIZI STRAORDINARI	ONERI SICUREZZA	TOTALE
0491	MANITAL	DISINFESTAZIONE	€ 600,00	6	30/09/2019	€ 3.600,00	€ 84.000,00		€ 154.800,00
		P SERVIZI DI PULIZIA	€ 8.290,00	6	30/09/2019	€ 49.740,00			
		MC IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO	€ 510,00	6	30/09/2019	€ 3.060,00			
		MR IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 490,00	6	30/09/2019	€ 2.940,00			
		SR SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 40,00	6	30/09/2019	€ 240,00			
		MIE IMPIANTO ELETTRICO	€ 560,00	6	30/09/2019	€ 3.360,00			
		MIS IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	€ 180,00	6	30/09/2019	€ 1.080,00			
		MRT MANUTENZIONE RETI	€ 240,00	6	30/09/2019	€ 1.440,00			
		MSC IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	€ 680,00	6	30/09/2019	€ 4.080,00			
		QUOTA INTEGRAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE	€ 210,00			€ 1.260,00			
		TOTALE PROGRAMMATI	€ 11.800,00			€ 70.800,00			
0523	MANITAL	P SERVIZI DI PULIZIA	€ 19.890,00	6	31/10/2019	€ 119.340,00	€ 75.000,00		€ 204.180,00
		GIARDINAGGIO	€ 1.030,00	6	31/10/2019	€ 6.180,00			
		QUOTA INTEGRAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE	€ 610,00			€ 3.660,00			
		TOTALE PROGRAMMATI	€ 21.530,00			€ 129.180,00			

Con riguardo ai costi per la sicurezza da interferenza, il Settore, nella sua Nota Tecnica, precisa che, trattandosi di servizi già effettuati dallo stesso Fornitore, gli stessi restano invariati e, quindi, sono pari a € 0,00 per l'atto di proroga.

Il Settore propone che l'atto di proroga preveda la facoltà di recesso anticipato di AdeR senza il riconoscimento di indennizzo a favore del Fornitore, nonché l'esclusione dell'obbligo di pagamento, da parte di AdeR, dei corrispettivi afferenti ai Servizi straordinari non fruiti, sebbene ricompresi nel valore complessivo della proroga.

Il Fornitore, previamente interessato dell'operazione, ha manifestato il suo assenso alla prosecuzione delle attività alle condizioni su indicate.

La spesa stimata trova copertura nel budget economico dell'esercizio 2019.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'Anac con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con le RdA nr. 2019/490 e 2019/491 il Settore propone la proroga di taluni servizi inclusi nei già più volte citati OPF, la cui scadenza, rispetto a quella originariamente pattuita negli OPF stessi, è stata anticipata per consentire il trasferimento di risorse economiche da destinare su altri servizi da incrementare per effetto di nuove esigenze insorte a seguito di eventi imprevisi ed imprevedibili successivamente al loro avvio.

Nel premettere che:

- la scelta di approvvigionamento dei Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione dei servizi e uniformità nei livelli di servizio;
- i servizi di *Facility Management* oggetto della richiesta sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l'istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno

accesso. Perciò essi devono essere assicurati senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l'utenza, si evidenzia che la proposta di proroga s'inserisce nel contesto attuale, caratterizzato dai seguenti fattori:

- l'indisponibilità di Convenzioni Consip a mezzo delle quali approvvigionarsi dei servizi, atteso che la Convenzione FM3 è chiusa da tempo e la Convenzione FM4 non è ancora attiva in quanto la procedura per il suo affidamento, bandita fin dal 2014, è stata fatta oggetto di ripetuti rinvii e slittamenti, dovuti a vicende giudiziarie interessanti i partecipanti e ad un'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza nei confronti di taluni partecipanti sospettati di aver posto in essere misure restrittive della concorrenza;
- la scelta assunta dal Consiglio di amministrazione della ex Equitalia S.p.A. nel giugno 2017, in funzione dell'incertezza dell'avvio della nuova Convenzione FM4 e dell'assenza di obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip, di adottare una strategia di "uscita" dalle Convenzioni Consip, con l'indizione di autonome procedure per l'approvvigionamento dei servizi di Facility Management, alle quali, in forza del successivo protocollo d'intesa del 18/04/2018, nell'ottica di un'azione sinergica, è stato dato corso congiuntamente ad Agenzia delle Entrate nella sua veste di Stazione Appaltante;
- l'avvio, in relazione a quanto sopra, delle seguenti gare:
 - per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, che allo stato si trova nella fase di apertura e verifica delle offerte tecniche;
 - per l'affidamento dei servizi di manutenzione, il cui termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito al 28/03/2019;

- per l'affidamento dei servizi di pulizie e smaltimento rifiuti, che è stata approvata dal Comitato di gestione nello scorso febbraio del corrente anno.

Lo strumento della proroga tecnica è qui richiesto in quanto ritenuto unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi in presenza delle circostanze sopra evidenziate.

Secondo il parere di AVCP (ora ANAC) nr. AG33/13 del 16/05/2013, confermato nella successiva delibera di ANAC nr. 384 del 17/04/2018, la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità medesima, quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata, di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13, essa trova la sua giustificazione *“nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche”*.

Il ricorso alla proroga cd. “tecnica”, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per

addivenire all'individuazione del miglior contraente" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, nr. 831/2015; Tar Piemonte, Sez. I, nr. 276 del 28/02/ 2018).

Lo "slittamento" in avanti del termine contrattuale deve, tuttavia, essere causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; 19 del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, Deliberazioni ANAC nn. 69/2011 e 86/2011).

Peraltro, giova evidenziare – per quanto non applicabile alla fattispecie in esame – che tale elaborazione giurisprudenziale è stata recepita nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che, all'articolo 106, comma 11, prevede espressamente la possibilità di prorogare i contratti, purché tale opzione sia prevista nei documenti di gara e *"limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente"*.

L'ammissibilità della proroga tecnica di un Ordinativo di fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell'autonomia dei due rapporti giuridici e nelle diverse parti coinvolte.

Tale assunto appare trovare un'espressa conferma all'art. 4.2 delle Condizioni Generali allegate alla Convenzione "FM3" che *"qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione"*.

In tal senso, anche la Determinazione dell'Avvocatura dello Stato n. 10049 del 4 novembre 2016 che – proprio in materia di Facility Management - ha ritenuto legittima la proroga tecnica di un ordinativo di fornitura, emesso su una Convenzione Consip scaduta e non prorogata, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, sul presupposto, evidentemente, dell'autonomia della Convenzione Consip rispetto al relativo contratto attuativo.

Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto:

- i. dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità al fine di consentire il rispetto degli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui l'art. 97 Cost.;
- ii. dei tempi necessari per la conclusione delle autonome iniziative acquisitive e del subentro dei fornitori che risulteranno aggiudicatari delle stesse,

il ricorso alla proroga tecnica risulta, allo stato attuale, l'unico strumento idoneo ad assicurare l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

All'atto della proroga dei servizi in scadenza, sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato tecnico della Convenzione FM3, paragrafo nr. 6, dovrà essere disposto anche l'incremento dei Servizi di consulenza gestionale (c.d. Servizi di governo), i quali, consistendo nello strumento previsto dalla Convenzione per ottenere la gestione integrata di tutti i Servizi operativi inclusi nel contratto, devono essere attivati obbligatoriamente.

Sempre all'atto della proroga dei servizi in scadenza, sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato tecnico della Convenzione FM3, paragrafo nr. 3.2.2. può essere disposto l'incremento proposto dei Servizi straordinari (c.d. Servizi a extra-canone) afferenti ai servizi prorogati, in quanto la loro previsione è possibile in conseguenza dell'attivazione del corrispondente servizio a canone, nonché ai Servizi di Facchinaggio in quanto assimilati alle attività extra-canone, essendo essi richiesti in funzione di mutamenti/evoluzione delle esigenze.

In ultimo, si evidenzia che, per ciascun OPF, dovrà essere acquisita dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dei servizi per il periodo di durata della proroga.

Dovrà essere altresì acquisita dal Fornitore polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) per il periodo di durata della proroga.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi
in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 13/12/2018 per atto Notaio Marco De Luca
(Rep. n. 44.240 Racc. n. 25.313)

DETERMINA

che:

- con riferimento all'OPF nr. 2013/767996 – PDI FM3_09_523, sia dato luogo alla proroga semestrale dei servizi a canone in scadenza al 30/04/2019 e meglio individuati nella Tabella nr. 1 riportata nelle superiori premesse, per il corrispettivo massimo complessivo di € 204.180,00 (duecentoquattromilacentottanta/00) oltre I.V.A. di cui 129.180,00 di servizi programmati e di € 75.000,00 oltre IVA, di servizi straordinari;
- con riferimento all'OPF 2013/764033 - PDI FM3_09_491, sia dato luogo alla proroga semestrale dei servizi a canone in scadenza al 31/03/2019 e meglio individuati nella Tabella nr. 1 riportata nelle superiori premesse, per il corrispettivo massimo di € 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento) oltre I.V.A., di cui € 70.800,00 oltre I.V.A., per i servizi programmati di € 84.000,00 oltre I.V.A. per i servizi straordinari.

All'uopo stabilisce che:

- gli oneri per la sicurezza da interferenza siano invariati e quindi pari a € 0,00 per l'atto di proroga;
- i corrispettivi massimi non vincolino in alcun modo AdeR per la richiesta di quantità minime di servizi e, di conseguenza, non determinino il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;

- il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sia determinato a misura, sulla base dei servizi concretamente resi, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dai Direttori dell'esecuzione;
- i servizi siano eseguiti alle medesime condizioni tecnico-operative previste dagli OPF;
- gli Atti di proroga includano la previsione della facoltà di recesso anticipato, senza il riconoscimento di indennizzo, anche parziale, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- gli Atti di proroga prevedano l'esclusione dell'obbligo a carico di AdeR del pagamento dell'importo afferente ai servizi extracanone ipotizzato e non utilizzato;
- gli Atti di proroga siano firmati digitalmente;
- per ciascuna proroga, sia acquisita dal Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della proroga stessa;
- per ciascuna proroga, sia richiesta al Fornitore la polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) fino alla scadenza della proroga stessa;
- con riferimento all'OPF nr. 2013/767996 - PDI FM3_09_523, il Responsabile del Procedimento sia Francesco Gallo ed il Direttore dell'Esecuzione sia Pernazza Flavia;
- con riferimento all'OPF nr. 2013/764033 - PDI FM3_09_491, il Responsabile del Procedimento sia Franco Simone ed il Direttore dell'Esecuzione sia Flavia Pernazza;
- il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, Renato Scognamiglio e il Responsabile del Settore Acquisti, Stefano Carosi, siano delegati, anche disgiuntamente, a sottoscrivere gli Atti di proroga;

- Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip sia delegato alla sottoscrizione ed all'invio delle istanze di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Fornitore.

Il Direttore
Marco Balassi
(firmato digitalmente)